

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Con il ricorso presentato, la parte ha dedotto di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per un complessivo ammontare di 1.249,00 euro, oltre al «rimborso [...] delle spese legali e finanziarie pari» a 250,00 euro.

Nel controdedurre, la parte resistente ha precisato ed eccepito tutto quanto spettava a parte ricorrente a titolo di rimborso di costi *recurring* è già stato alla stessa regolarmente restituito; che nessun costo *up front* va invece rimborsato in quanto afferente a voci relative alla fase preliminare della formazione del contratto; che, con riferimento alla provvigione dell'intermediario del credito, si tratta di una voce che si riferisce all'attività di intermediazione della quale si è avvalso il ricorrente e che ne ha agevolato l'accesso al credito erogato dall'intermediario, concludendosi con la stipula del contratto; che con riguardo agli oneri assicurativi, si rileva che l'intermediario ha già provveduto a rimborsare al ricorrente quanto comunicato dalla compagnia assicuratrice in base alle condizioni generali di assicurazione; che nel caso di specie, non può essere applicata la Direttiva 48/2008/UE, trattandosi di fonte normativa che vincola solo gli stati membri e che non può dunque imporre diritti ed obblighi ai privati; che oltretutto, la stessa sentenza c.d. *Lexitor*,



quando esamina il tenore letterale nelle varie versioni linguistiche della direttiva, ed in particolare la versione in lingua italiana, riconosce che i costi oggetto di riduzione sono solo quelli inerenti alla durata del contratto; che non merita accoglimento inoltre la richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica sostenute dal ricorrente, non essendo presente nel caso di specie la dimostrazione di aver supportato il relativo costo. In conclusione, la resistente ha richiesto il rigetto del ricorso e delle domande tutte in esso avanzate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.

Con la presentazione dei successivi **atti difensivi**, parte ricorrente si è limitata a contestare le argomentazioni avversarie e a ribadire i motivi essenziali del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, nel procedere all'esame del ricorso nel merito, richiama i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, secondo cui *«A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front». «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione degli eventuali costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento», valutando inoltre che «non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».*

Nel caso di specie, la controversia ha a oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Procedendo alla specifica analisi delle singole commissioni, il Collegio, osservando che il prestito risulta estinto nel giugno 2019, decorsa la cinquantanovesima rata delle centoventi originariamente previste, sulla base di conforme conteggio estintivo allegato, constata che la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente si riferisce agli importi complessivamente dovuti per oneri relativi al contratto *de quo* pagati anticipatamente e non maturati in seguito all'anticipata estinzione, e stabilisce che le diverse voci vanno rimborsate, se ritenute *recurring*, con il criterio *pro rata temporis*, e, se ritenute *up front*,



con il criterio “*finanziario*” al tasso d’interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento).

Il Collegio, pertanto, pronunciandosi sulla domanda presentata, ha previsto l’applicazione del criterio del *pro rata temporis*, per gli oneri assicurativi, come da previsione contrattuale previsto, risultando una somma già integralmente rimborsata dal resistente, mentre la curva degli interessi sia per le commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto accessorie (con il conseguente importo da rimborsare di 298,27 euro) sia per le commissioni dell’intermediario del credito (con il conseguente importo da rimborsare di 357,93 euro), perché voci di spesa *up front*. Ne segue che la somma da rimborsare è pari a 656,20 euro, senza applicazione degli interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 2013) perché non richiesti, ammontare che non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, che ha utilizzato il criterio del *pro rata temporis* per tutte le voci richieste.

Si precisa, da ultimo, che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all’entrata in vigore delle nuove *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari ABF*, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette *Disposizioni*, l’importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, e per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

In merito alla rimborsabilità delle spese legali, secondo quanto affermato dal Collegio di coordinamento n. 3498 del 2012 e, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento n. 6174 del 2016, si afferma che «[...] *le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l’ipotesi in cui l’intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall’intermediario resistente*». In considerazione, quindi, della serialità del contenzioso in essere in materia di cessione del quinto, in linea con l’orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento, le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 656,00 (seicentocinquantasei/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI